

Allegato “A” alla delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 25/11/2024

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	NUOVO TESTO
Articolo 6 – Determinazione delle tariffe	Articolo 6 – Determinazione delle tariffe
Comma 1	Comma 1
La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera sono quelle indicate ai commi 841 e 842, dell’art. 1, della Legge 160/2019, definite in base alla classe demografica di appartenenza.	La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera sono quelle indicate ai commi 841 e 842, dell’art. 1, della Legge 160/2019, definite in base alla classe demografica di appartenenza.
Comma 2	Comma 2
La tariffa di base è riferita ad una unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.	La tariffa di base è riferita ad una unità di superficie occupata, espressa in metri quadrati.
Comma 3	Comma 3
La tariffa ordinaria applicabile alle varie fattispecie di occupazione è il risultato del prodotto della tariffa di base per i coefficienti moltiplicatori di cui al 4° comma.	La tariffa ordinaria applicabile alle varie fattispecie di occupazione è il risultato del prodotto della tariffa di base per i coefficienti moltiplicatori di cui al 4° comma.
Comma 4	Comma 4
La tariffa ordinaria è determinata con riferimento all’importanza delle strade e degli spazi pubblici, al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività, alla natura dell’attività ed alle modalità dell’occupazione, valutati con i coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella tabella riportata in calce al presente Regolamento.	La tariffa ordinaria è determinata con riferimento all’importanza delle strade e degli spazi pubblici, al valore economico della disponibilità dell’area, al sacrificio imposto alla collettività, alla natura dell’attività ed alle modalità dell’occupazione, valutati con i coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati nella tabella riportata in calce al presente Regolamento.
Comma 5	Comma 5
La deliberazione tariffaria deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.	La deliberazione tariffaria deve essere approvata dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
	Comma 6
	Le tariffe, di cui ai commi precedenti, potranno essere aggiornate annualmente, in base alla variazione media annua, riferita al mese di giugno dell’anno precedente, dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l’importo in relazione alle esigenze di pareggio del bilancio comunale. Qualora non si proceda all’aggiornamento annuale tale percentuale di variazione potrà essere conteggiata negli anni successivi.
Articolo 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone	Articolo 9 - Modalità e termini per il pagamento del canone
Comma 1	Comma 1
Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice (PagoPa). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento in materia di accertamento e riscossione delle entrate non tributarie.	Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice (PagoPa). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento in materia di accertamento e riscossione delle entrate non tributarie.
Comma 2	Comma 2
Il pagamento del canone per le occupazioni in aree di mercato deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 130,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10.	Il pagamento del canone per le occupazioni in aree di mercato deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, entro il 30 aprile; per importi superiori a Euro 130,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di uguale importo scadenti il 30/04, 31/07 e 31/10.
Comma 3	Comma 3
Il pagamento del canone per le occupazioni occasionali effettuate in area di mercato o fiera, può essere effettuato direttamente all’incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile. La ricevuta ha valore di autorizzazione all’occupazione.	Il pagamento del canone per le occupazioni occasionali effettuate in area di mercato o fiera, può essere effettuato direttamente all’incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile. La ricevuta ha valore di autorizzazione all’occupazione.

Comma 4	Comma 4
Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.	Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Comma 5	Comma 5
La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.	La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
Comma 6	Comma 6
Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.	Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
Comma 7	Comma 7
Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone si applica la sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà, comunque, essere inferiore a Euro 25,00 né superiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.	Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si applica la sanzione nella misura stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
	Comma 7 bis
	Nei casi di regolarizzazione spontanea dell'omesso, parziale o tardivo versamento il soggetto passivo deve corrispondere il canone maggiorato delle sanzioni calcolate con le modalità di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Comma 8	Comma 8
Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi legali.	Sulle somme non versate a titolo di canone sono dovuti gli interessi legali.
TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE	TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
4) Natura dell'attività e modalità dell'occupazione	4) Natura dell'attività e modalità dell'occupazione
a. Fiere e mercati del sabato attrezzati con allacciamento Enel 1,80	a. Fiere e mercati del sabato attrezzati con allacciamento Enel 1,40
b. Fiere e altri mercati attrezzati con allacciamento Enel 1,25	b. Fiere e altri mercati attrezzati con allacciamento Enel 1,25
c. Grossisti 1,20	c. Grossisti 1,20
d. Ambulanti (tutti i mercati) 1,05	d. Ambulanti (tutti i mercati) 1,15
e. Produttori agricoli 0,90	e. Produttori agricoli 1,00